

Indennità una tantum per lavoratori autonomi e professionisti -Art. 33, D.L. n. 50/2022

Destinatari

- 1) Lavoratori **autonomi** (artigiani, commercianti e CD/CM) e **professionisti iscritti** alla Gestione separata INPS
- 2) **Professionisti iscritti alle** cosiddette **Casse professionali**, di cui al D.Lgs. n. 509/1994 e D.Lgs. n. 103/1996

Requisiti

- No fruizione di una delle indennità di cui agli artt. 31 e 32, D.L. n. 50/2022
- Percezione, nel periodo d'imposta 2021, di un reddito complessivo non superiore all'importo stabilito con decreto interministeriale (Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze), da adottare entro trenta giorni dal 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2022)

Incompatibilità

L'indennità è incompatibile con:

- il bonus sociale energia elettrica e gas (art. 1, D.L. n. 50/2022)
- l'incremento dei crediti d'imposta in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale (art. 2, D.L. n. 50/2022)
- il credito d'imposta per gli autotrasportatori (art. 3, D.L. n. 50/2022)

Modalità di richiesta e erogazione

Pubblicazione, entro 30 giorni dal 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2022), di un decreto interministeriale (Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze), con il quale sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'indennità una tantum.

20 maggio 2022

A cura di Area Normativa EPASA-ITACO